

## **LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208**

### **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2016)**

#### **Art. 1**

##### **778.**

A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

##### **779.**

Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

##### **780.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.

## **SEGUE REGOLAMENTO MEF**

# DECRETO MINISTERIALE DEL 15 LUGLIO 2016

(pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2016 n. 174)

## “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**Visto** l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

**Visto** l'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

**Visto** l'art. 1, comma 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

**Visto** l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione;

**Visto** il capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalità con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate;

**Visto** l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione;

**Visto** il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143;

**Visto** il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152;

**Ritenuta** la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 778, 779, 780 della citata legge n. 208 del 2015, mediante la definizione un'unica procedura semplificata e automatizzata, che riduca gli oneri per i creditori e per le amministrazioni coinvolte;

**Decreta:**

#### Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

#### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) «testo unico», Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

c) «crediti», i crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta

opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto, aumentati dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

d) «piattaforma elettronica di certificazione», la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

e) «modello F24 telematico», il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

### **Art. 3. Requisiti**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i crediti sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 1, comma 778, della legge, quando soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 4.

2. I crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del testo unico.

3. I crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del testo unico.

4. In relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

5. Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di utilizzare il credito in compensazione e dichiarare ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

6. Per l'anno 2016, l'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

7. L'opzione di cui al comma 5 può essere esercitata esclusivamente per l'intero importo della fattura.

### **Art. 4. Selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione**

1. La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture elettroniche ovvero cartacee registrate per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziata dall'art. 1, comma 779, della legge, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5.

2. La fattura elettronica ovvero cartacea registrata che determina il superamento del limite di cui al comma 1, viene esclusa per l'intero importo dalla selezione per l'ammissione alla procedura di compensazione. Resta ferma la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l'opzione e rendere la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, negli anni successivi.

3. Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione. Per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.

4. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 6, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa,

l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.

#### **Art. 5. Procedura di compensazione**

1. I crediti selezionati in base all'art. 4 sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.
2. I crediti possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I crediti possono essere utilizzati in compensazione, anche in più soluzioni, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione, esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.
4. Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell'elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l'intero modello F24 che contiene l'operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
5. Nel caso in cui l'addebito del saldo del modello F24 telematico non sia andato a buon fine, oppure se l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti nello stesso modello F24 telematico, diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), non risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni, l'intero modello F24 sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti. Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
6. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico.

#### **Art. 6. Controlli**

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 5, sono effettuati dal Ministero della giustizia con le modalità di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 7. Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge, sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**SEGUONO CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**CIRCOLARE 3 OTTOBRE 2016 - D.M. 15 LUGLIO 2016**

**“Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari  
spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato”**

**Oggetto: D.M. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.**

Come è noto, con il decreto in oggetto è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per “gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”, di “compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi” (art. 1).

Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione “devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico” (non oggetto di opposizione), e “non devono risultare pagati, neanche parzialmente”.

Per gli stessi inoltre, a norma dei commi 4, 5 e 7, deve essere stata emessa “fattura elettronica ... ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione” dei crediti (PCC), attraverso la quale “il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione” (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, “la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3”.

A norma del comma 6, infine, “per l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre”, mentre a regime, “a decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno”.

La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:

1. seleziona, “fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare dall’art. 1, comma 779, della legge”, le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, negli anni successivi);
2. comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
3. trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, “l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione”.

Tanto premesso, all’esito delle opportune interlocuzioni interne nonché tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze – alle cui dettagliate istruzioni, reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti, si fa comunque espresso rimando – appare in questa sede opportuno evidenziare quanto segue:

- la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) è reperibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>;

- per esercitare l'opzione di compensazione, l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale "libero professionista", accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, è opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all'esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema;
- quanto alla registrazione degli Uffici giudiziari che ricevono fatture per spese di giustizia sulla piattaforma (tranne quelli del giudice di pace di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Tione di Trento e Trento), si precisa che la stessa è già stata effettuata dal sistema mediante l'identificazione con il nome dell'ufficio seguito dalla dicitura "SPESE DI GIUSTIZIA" (e quindi: Ministero della giustizia – Tribunale (Giudice unico di primo grado di...) – SPESE DI GIUSTIZIA), senza che ciò comporti, per gli uffici che non siano già registrati quali funzionari delegati alle spese di giustizia, l'attribuzione di poteri di certificazione dei crediti;
- le dichiarazioni di responsabilità previste dall'art. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dall'avvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all'interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma);
- le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre però le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati): essendo le funzionalità per l'invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;
- al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;
- poiché il decreto in esame disciplina "le modalità con le quali ... gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ... possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa ..." (art. 1), non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;
- le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
- successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;
- gli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione: ciò

consentirà di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio perché non liquidate o già pagate);

- gli stessi Uffici, dopo l'elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE;
- per ogni chiarimento o approfondimento sull'argomento, gli avvocati e gli Uffici giudiziari possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare l'**Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l'oggetto della richiesta è "Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016"**.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 3 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE Michele Forziati

### Attenzione

**Con nota ministeriale del 4/9/2017, di seguito riportata, è stato precisato, a rettifica di quanto indicato nella Circolare del 3/10/2017, che l'opzione di compensazione può essere esercitata anche per le fatture intestate a studi associati.**

## **RETTIFICA DELLA CIRCOLARE 3 OTTOBRE 2016**

**Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I – Affari civili interni**

### **CIRCOLARE DEL 4/9/2017**

**Oggetto:** d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Rettifica della circolare del 3 ottobre 2016 (prot. DAG n. 176638.U) sull'ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.

Con riferimento alla circolare in oggetto, e con particolare riferimento alla questione dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15.7.2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all'esito di apposita interlocuzione interna (avviata su impulso del Consiglio nazionale forense), si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria.



A sostegno di tale opzione interpretativa, giova in sintesi riportare quanto opportunamente evidenziato dall'Ufficio legislativo, e in particolare:

- che, a livello di norma primaria, *“non viene fatta alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del credito”* da portare in compensazione, parlando la norma del comma 788 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di *“soggetti che vantano crediti”*;
- che *“questo profilo soggettivo va tuttavia definito, poiché, diversamente, si ammetterebbero alla compensazione anche soggetti non avvocati, come ad esempio soggetti cessionari del credito”*;
- che *“va effettuata quindi un'operazione ermeneutica che valorizzi il richiamo, contenuto della norma, alla connotazione del credito oggetto di possibile compensazione”*, che per l'appunto *“si riferisce alle spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss. del T.U. 115 del 2012 sulle spese di giustizia”*;
- che, *“posto quanto sopra, si può ritenere che la norma primaria autorizzi la compensazione di crediti riconducibili all'attività dell'avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati: vale a dire l'avvocato che esercita individualmente la professione e l'avvocato che la esercita in forma associata o societaria”*;
- che, diversamente opinando, si determinerebbe *“un disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato, entrambi chiamati ad esercitare la difesa personalmente”*;
- che inoltre *“il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi fiscali, in caso di prestazione resa da un avvocato facente parte di un'associazione, è lo stesso ente e non il professionista singolo”*, con la conseguenza che *“risulterebbe irragionevole ed ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano la medesima attività e che, maturano il medesimo credito ammesso al meccanismo di compensazione in parola per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione”*.

Orbene, alla luce di tali condivisibili osservazioni, la circolare in oggetto deve essere rettificata nel senso che, laddove è scritto che *“non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale”*, debba leggersi che, invece, tale opzione è possibile anche per le fatture intestate a studi associati.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.


Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

La presente nota viene inviata altresì alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e al Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle conseguenti modifiche operative sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 1 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  




# **CODICE TRIBUTO “6868” (MOD. F24) PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEL GRATUITO PATROCINIO**

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 113/E del 7 dicembre 2016 ha istituito il Codice Tributo "6868" per la compensazione dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, così come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Legge di Stabilità 2016, Codice Tributo da indicare nel Modello F24 che rende possibile effettuare ora concretamente questa compensazione.

Di seguito il testo della Risoluzione.



Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo

## RISOLUZIONE N. 113/E Roma, 07/12/2016

**OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 778 a 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

L'articolo 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che “A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)(...)”.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2016, di concerto con il Ministro della giustizia, sono state definite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.

In particolare, l'articolo 5 del citato decreto prevede che i crediti sono utilizzabili in compensazione, per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo previdenziali per i dipendenti, compresi nel sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione, dei dati dei crediti ammessi alla procedura di compensazione.

Detto articolo, inoltre, stabilisce che i crediti possono essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei limiti dell'importo comunicato dalla piattaforma, pena lo scarto del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti in parola tramite il modello F24 telematico, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6868” denominato “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocinio - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*”, è valorizzato con l’anno di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE